


L'apertura emerge dal testo del decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Patent box, ritornano i marchi

Agevolabili i complementari nelle istanze al 31/12/16

DI FRANCESCO SPURIO

Per l'agevolazione Patent box i marchi usciti dalla porta potrebbero rientrare dalla finestra, almeno ciò potrebbe succedere per quelli complementari a quelli oggetto di agevolazione per i quali l'istanza è stata presentata entro il 31 dicembre 2016 (anche se l'Ocse aveva fissato il termine al 30 giugno 2016). Tale ipotesi non è stata difatti smentita dal decreto ministeriale del 28 novembre 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio scorso che ha disciplinato la nuova agevolazione Patent box a seguito dell'approvazione dell'art. 56 del dl n. 50/2017 convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha eliminato i marchi d'impresa dall'alveo dei beni immateriali agevolabili. Difatti la norma che eliminava i marchi tra i beni agevolabili rimandava ad un apposito decreto ministeriale, pubblicato la scorsa settimana, che ha disciplinato il regime dettando i



criteri necessari per la presentazione delle istanze e per aver riconosciuto il beneficio fiscale. Ora per ovviare ai punti non chiari sarà necessario emanare una specifica circolare che aggiorni la circolare 11/e del 2016. L'Agenzia dovrebbe anche chiarire se è possibile integrare con i marchi complementari che già esistevano nel 2015 l'istanza originaria che si riferiva solo ai marchi

principali.

Una nuova circolare sul Patent box

Difatti considerati i dubbi che permangono a seguito della pubblicazione del decreto potrebbe essere necessario aggiornare la circolare 11/e del 2016 che forniva i primi chiarimenti in tema di Patent box.

Ad esempio il decreto prevede che nelle more della stipula dell'accordo di cui all'articolo

31-ter, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, i soggetti beneficiari determinano il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie, al fine di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di ruling la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling. Ma in questo periodo i beni oggetti di agevolazione possono essere modificati dalle parti ad esempio inserendo un nuovo marchio complementare a quelli oggetto di istanza; oppure nel caso in cui una società non avesse inserito un marchio in istanza perché ritenuto privo di valore economico autonomo e invece l'Agenzia delle entrate ritenesse che tale marchio debba considerarsi valido a produrre effetti economici significativi quale sarebbe la

soluzione? L'Agenzia potrebbe considerare tale bene immateriale alla stregua di un soft intangibile non agevolabile e quindi escludere una quota parte del reddito da quello agevolabile. Allo stesso tempo il contribuente potrebbe chiedere di inserire tale bene tra quelli oggetto di istanza in quanto l'esclusione era stata dettata dalla considerazione che tale bene pur registrato non avesse un suo autonomo valore. In questo caso potrebbe sostenere che non si tratta di una nuova istanza ma solo di nuove informazioni relative all'istanza già presentata o al limite dell'integrazione della stessa. Insomma in entrambe le ipotesi non si tratterebbe tecnicamente della presentazione di una nuova istanza e quindi non dovrebbe confliggere con gli impegni assunti dall'Italia in sede Ocse che prevedono l'esclusione dei marchi d'impresa dall'ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.